

REGOLAMENTO *di attuazione*

*con recepimento modifiche
CISL Confederale
Approvate dal Consiglio Generale
FILCA CISL Nazionale
del 16 – 17 Ottobre 2017
con recepimento modifiche
CISL Confederale del 16 dicembre 2019
Ratificate dal Consiglio Generale
FILCA Nazionale del 15 luglio 2020*

Capitolo I

Organi – Norme comuni: riunioni, mozioni e votazioni... pag.

Capitolo II

Adesione pag.

Capitolo III

Consiglio Generale pag.

Capitolo IV

Comitato Esecutivo pag.

Capitolo V

Collegio Federale dei Probiviri pag.

Capitolo VI

Regionalizzazione pag.

Capitolo VII

Ammissioni pag.

Capitolo VIII

Rappresentanze sindacali pag.

Capitolo IX

Norme sulla gestione delle risorse e del patrimonio pag.

Capitolo X

Incompatibilità funzionali pag.

Capitolo XI

Obblighi di adeguamento pag.

CAPITOLO I

Organi - Norme Comuni: riunioni, mozioni e votazioni

Art. 1 -

Per la validità delle sedute e delle deliberazioni degli organi è necessario che all'inizio dei lavori e al momento della votazione siano presenti la metà più uno dei componenti.

Art. 2 -

Nelle votazioni non congressuali per le elezioni delle cariche (segreterie, esecutivi, ecc.) o per la designazione di rappresentanti (componenti di diritto, incarichi in commissioni, ecc.) ogni elettrice/elettore può esprimere al massimo tanti voti quanti sono le/gli eleggendi.

Tutte/i le/gli iscritte/i sono eleggibili, salvo i limiti generali previsti dagli statuti e relativi regolamenti senza presentazione di formali candidature.

La/Il Segretaria/o Generale e i componenti l'organo che esercita l'elettorato passivo possono fare proposte sulla composizione degli organi da eleggere.

La composizione delle Segreterie delle strutture sarà la seguente:

- Federazioni (Sindacati) Territoriali : tre componenti compreso la/il Segretaria/o Generale. E' possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti.
- Federazioni regionali di categoria tre componenti compresa/o la/il Segretaria/o Generale. E' possibile affidare all'esterno della Segreteria incarichi su specifici progetti.
- Federazioni regionali o interregionalizzate da tre a cinque componenti compresa/o la/il Segretaria/o Generale. E' possibile affidare all'esterno della Segreteria incarichi su specifici progetti.
- Federazioni Nazionali di categoria, da tre a cinque componenti compresa/o la/il Segretaria/o Generale. E' possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti.
Federazioni Nazionali di categoria mono composte interessate da processi di accorpamento, da cinque a sette componenti compresa/o la/il Segretaria/o Generale per il periodo corrispondente ad un mandato. Superato tale periodo la composizione della segreteria sarà al massimo cinque componenti compresa/o il/la Segretaria/o Generale. E' possibile affidare incarichi esterni alla segreteria su specifici progetti.
Federazioni Nazionali di categoria pluricomposte di I affiliazione, tre componenti compresa/o la/il Segretaria/o Generale; federazioni pluricomposte di II affiliazione, da tre a cinque componenti compresa/o

il/la Segretario/a Generale. E' possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti.

Nelle strutture di Federazione di categoria a tutti i livelli che contino, nella rispettiva base associativa, una percentuale di iscritte alla CISL superiore o pari al venti per cento, la composizione delle Segreterie dovrà prevedere almeno una presenza femminile.

Le votazioni negli organi avvengono per alzata di mano, oppure, su richiesta scritta di almeno il 5% dei componenti, per appello nominale. Le votazioni per le elezioni alle cariche avvengono a scrutinio segreto.

Per le elezioni dei Comitati Esecutivi od organismi similari, con il voto favorevole di 2/3 delle/dei votanti del Consiglio Generale/Comitato Direttivo, si può procedere ad una semplificazione procedurale indicando sulla scheda elettorale la proposta del Segretario Generale in carica, fermo restando la possibilità di aggiungere o sostituire i nomi indicati da parte delle/degli elettrici/elettori.

Con analoga procedura si provvederà in caso di integrazione del Comitato Esecutivo a seguito di dimissioni, decadenza, pensionamento, decesso e quant'altro.

Per l'elezione dei Comitati Esecutivi o organismi similari, con il voto unanime delle/dei votanti del Consiglio Generale, si può procedere con voto palese. Nelle elezioni vengono proclamate/i elette/i le/i candidate/i che riportano il maggior numero di voti.

A parità di voti viene proclamata/o eletta/o la/il più anziana/o di iscrizione alla CISL; a parità di iscrizione alla CISL, la/il più anziana/o di età.

Art. 3 -

La durata degli interventi è limitata solo su specifica decisione degli organi assunta di volta in volta e su ogni singolo argomento all'ordine del giorno.

Per l'illustrazione delle mozioni d'ordine e delle pregiudiziali sono ammessi soltanto un intervento a favore e uno contro.

Per questi interventi e per le dichiarazioni di voto sono concessi cinque minuti.

La Segreteria Nazionale ha facoltà di far intervenire alle riunioni degli organi, dirigenti di strutture che non ne siano componenti, nonché funzionari degli uffici nazionali o esperti per le particolari materie in discussione.

I singoli membri degli organi hanno facoltà di promuovere o di depositare in forma scritta alla Presidenza emendamenti ai documenti conclusivi.

Art. 4 -

La convocazione degli organismi regionali dovrà essere inviata alla Federazione Nazionale.

La convocazione degli organismi territoriali dovrà essere inviata alla Federazione Regionale , Interregionale e Nazionale.

Art. 5 -

Le assenze dalle riunioni degli organi devono essere giustificate per iscritto anche a mezzo posta elettronica ordinaria. Le assenze ingiustificate saranno portate a conoscenza della organizzazione periodicamente nell'ambito delle riunioni degli organismi.

Le/I componenti degli organi sono tenute/i ad essere presenti durante tutta la sessione, provvedendo nel caso di giustificato impedimento, a comunicarlo per iscritto alla Presidenza.

CAPITOLO II

Adesione

Art. 6 –

L'adesione alla FILCA, che avviene tramite le strutture sindacali della categoria in fabbrica, in cantiere, nella lega, nella zona e nel territorio, impegna il lavoratore ad accettare tutte le norme dello Statuto e del presente Regolamento, con pagamento della tessera, dei contributi associativi ed ad osservare la disciplina sociale.

I soci non possono far parte contemporaneamente di diverse Federazioni sia pure aderenti alla CISL.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci tesserati alla FILCA CISL ed in regola con il versamento dei contributi.

Le lavoratrici e i lavoratori in quiescenza che svolgono un'attività produttiva come dipendenti continuano ad iscriversi nella categoria di appartenenza.

L'adesione alla FILCA avviene tramite la sottoscrizione della delega o tramite la richiesta della tessera brevi manu.

Qualora fossero noti orientamenti o comportamenti dell'aspirante socio che contrastano con le finalità e le regole contenute nello Statuto Federale e nel presente Regolamento, la Segreteria del sindacato territoriale può rifiutare l'iscrizione, dandone comunicazione all'interessata/o.

Contro la delibera di non iscrizione, l'aspirante socia/o, entro 15 giorni dalla relativa comunicazione, può ricorrere alla Segreteria Generale della Federazione Nazionale, che decide in via definitiva entro 20 giorni dalla ricezione del ricorso.

L'iscrizione alla FILCA decorre, a tutti gli effetti, dalla data di sottoscrizione della delega o della richiesta della tessera brevi manu.

All'iscritta/o sarà consegnata la tessera di iscrizione dell'anno in corso.

Art. 7-

Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Federale le/i socie/i espulse/i dall'Organizzazione, devono per essere riammesse/i inoltrare domanda di iscrizione al Comitato Direttivo/Consiglio Generale del sindacato territoriale di appartenenza.

La richiesta di iscrizione è accettata quando sia votata dai 2/3 delle/dei componenti il Comitato Direttivo/Consiglio Generale medesimo.

Le/i socie/i espulse/i dall'Organizzazione che ricoprivano incarichi dirigenziali, dovranno inoltrare domanda di iscrizione al Comitato Direttivo/Consiglio della Federazione a cui erano iscritte/i al momento della espulsione. La ratifica della struttura avverrà nell'organismo direttivo in cui era espletata la funzione dirigente.

CAPITOLO III

Consiglio Generale

Art. 8 -

Il Consiglio Generale è composto da:

- a) 77 componenti eletti dal Congresso di cui almeno il 20% composto da lavoratrici e/o lavoratori immigrati
- b) 20 dirigenti responsabili, comunque denominati, delle Federazioni Sindacali Regionali o Interregionali di cui all'art. 28 dello statuto federale;
- c) 31 rappresentanti regionali, designati dalle strutture regionali o Interregionali e ripartiti con i criteri di cui all'ultimo comma del presente articolo.

Qualora un componente di diritto del Consiglio Generale, di cui alle lettere b, e c del presente articolo venga eletto componente la Segreteria Nazionale e opti per quest'ultima carica, resterà elemento del Consiglio Generale stesso anche nel caso in cui cessi per qualsiasi motivo dalla carica di Segretario Nazionale.

I componenti di diritto del Consiglio Generale, eletti in Segreteria Nazionale, vengono sostituiti dalla struttura che li ha espressi.

Elegge con votazione segreta e separata:

- ◆ il Segretario Generale;
- ◆ i Segretari Nazionali fissandone il numero;
- ◆ il Comitato Esecutivo.

Elegge inoltre i propri rappresentanti nel Consiglio Generale Confederale a maggioranza semplice. Questi possono essere rimossi o sostituiti, anche prima del termine di decadenza, a maggioranza assoluta (50+1) dei componenti l'organismo.

Ove, per qualsiasi ragione, si verifichi una vacanza tra i membri eletti dal Consiglio Generale, questa sarà ricoperta da colei/lui che in sede di votazione congressuale ha ottenuto il maggior numero dei voti dopo l'ultimo eletto. Il riparto tra le Federazioni Regionali o Interregionali risulta dal numero dei quozienti, necessari per l'elezione di ciascun rappresentante contenuto nel numero complessivo di iscritti di ogni Federazione Regionale o Interregionale sulla media dei 4 anni precedenti il congresso. Il quoziente si ottiene dividendo il numero degli iscritti alla FILCA nella media dei 4 anni per il congresso per il numero dei posti a disposizione del Consiglio Generale. I posti non coperti da quozienti interi vengono assegnati alle Federazioni Regionali o Interregionali con i resti maggiori. Il Consiglio Generale Regionale o Interregionale, con deliberazione a maggioranza assoluta, può rimuovere e sostituire i propri rappresentanti anche prima del termine di decadenza.

Art. 9 -

La convocazione ordinaria del Consiglio Generale prevista dall'art. 21 dello Statuto, e la conseguente indicazione dell'ordine del giorno, deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data fissata salvo che la convocazione stessa contenga all'ordine del giorno in maniera esplicita argomenti che giustificano la motivazione d'urgenza.

In caso di convocazione per posta elettronica il termine di cui al precedente comma si riduce a 10 giorni.

La Segreteria Nazionale provvederà di norma ad inviare in tempo utile, eventuali relazioni e documentazioni sugli argomenti all'ordine del giorno. La convocazione straordinaria prevista dal citato articolo 21 dello Statuto è effettuata dalla Segreteria Nazionale che è tenuta a provvedervi entro il mese successivo alla richiesta.

Art. 10 -

In apertura dei lavori di ogni sessione del Consiglio Generale si elegge la Presidenza su proposta della Segreteria Nazionale.

Art. 11 -

La Segreteria Nazionale può, nel corso dei lavori del Consiglio Generale, svolgere comunicazioni concernenti l'attività dell'organizzazione. Su tali comunicazioni si possono chiedere chiarimenti.

Qualora una/un componente del Consiglio chieda di discutere un argomento, oggetto delle comunicazioni, tale richiesta deve essere sottoposta al Consiglio Generale.

La Segreteria Nazionale ha facoltà in questo caso di far discutere tale argomento esaurito l'ordine del giorno della sessione in corso o di iscriverlo all'ordine del giorno della sessione successiva.

Art. 12 -

Il Consiglio Generale, contestualmente alla indizione del Congresso Nazionale, emana il regolamento per l'elezione dei delegati al Congresso stesso.

Approva lo schema di regolamento del Congresso Nazionale, di quello Regionale o Interregionale e Territoriale.

Al fine di realizzare organismi che prevedano una presenza di genere effettiva, in base alla composizione associativa, i regolamenti congressuali delle Federazioni di categoria, a tutti i livelli, dovranno prevedere, nelle liste, un'adeguata percentuale. I regolamenti prevedranno altresì un'adeguata percentuale di presenza di delegate/i, giovani under 35, delegate/i immigrate/i.

La convocazione dei Consigli Generali per l'indizione dei congressi delle Strutture interessate da processi di accorpamento è affidata alla Federazione Regionale o Interregionale.

Art. 13 -

Il Consiglio Generale approva il Regolamento attuativo dello Statuto Federale.

Art. 14 -

Il Consiglio Generale in caso di impedimento definitivo dei componenti del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Sindaci, provvede alla ricostituzione del "plenum" di tali organi in sostituzione di quelli vacanti.

Art. 15 -

La proposta di deliberare la sfiducia agli organi esecutivi eletti dal Consiglio Generale deve essere presentata da almeno 1/3 delle/dei componenti che ne richiede la convocazione straordinaria a norma dell'articolo 21 dello Statuto Federale.

Alla convocazione provvede la/il Segretaria/o Generale improrogabilmente entro 30 giorni dal pervenimento della richiesta, pena la decadenza dalla carica sindacale.

Decorso inutilmente il termine di cui sopra, alla convocazione stessa provvede la/il Segretaria/o Generale della struttura FILCA di livello superiore entro e non oltre il termine tassativo di 15 giorni.

La decisione sulla sfiducia va assunta nella prima sessione successiva del Consiglio generale da effettuarsi entro 30 giorni da quella in cui è avanzata la richiesta.

Art. 16 -

Il Consiglio Generale può costituire Commissioni per materie specifiche e gruppi di materie, con funzioni istruttorie e di preparazione di proposte per le decisioni del Consiglio Generale.

Su proposta della Segreteria, il Consiglio Generale nomina al suo interno, le Commissioni in cui si articola il Consiglio Generale, prevedendo anche deleghe in base alle quali, di volta in volta, le Commissioni possano esercitare funzioni deliberanti.

Le/I componenti delle Commissioni sono designati dal Consiglio Generale su proposta della Segreteria.

Su proposta della Segreteria le Commissioni possono essere integrate con la partecipazione consultiva di dirigenti o esperti sulle materie in esame.

Le Commissioni sono convocate dalla Segreteria Nazionale.

Per la Presidenza e le modalità di lavoro valgono le stesse norme che regolano l'attività del Consiglio Generale.

In aggiunta al numero di convocazioni ordinarie statutariamente previste, il Consiglio Generale sarà altresì convocato una volta l'anno per trattare i temi internazionali.

Art. 17 -

Sulle materie di propria competenza per le quali il Consiglio Generale ha delegato alle Commissioni potestà decisionali, le stesse Commissioni adottano decisioni a maggioranza assoluta.

A richiesta di 1/3 dei componenti delle Commissioni la decisione da assumere deve essere rimessa al Consiglio Generale.

Art. 18 -

Elezione per cooptazione negli organi (vedi artt. 5 - 32 - 40 dello Statuto Federale).

Art. 19 -

Le dimissioni dagli organi di Segreteria non derivanti dall'applicazione di norme di incompatibilità o decadenza statutarie o regolamentari, vanno presentate per iscritto e vanno discusse dall'organismo che ha eletto la/il dimissionaria/o convocata/o a tale scopo entro 30 giorni dalle dimissioni e possono essere accettate o respinte. Sino a tale data esse non sono esecutive.

Le dimissioni della/del Segretaria/o Generale comportano le dimissioni della Segreteria.

CAPITOLO IV

Comitato Esecutivo

Art. 20 -

È composto da:

- la Segreteria Nazionale;
- 35 componenti eletti dal Consiglio Generale Nazionale.

Art. 21 -

La convocazione del Comitato Esecutivo e la conseguente indicazione dell'ordine del giorno vengono effettuate dalla Segreteria Nazionale almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, salvo che la convocazione stessa contenga all'ordine del giorno in maniera esplicita argomenti che giustificano la motivazione d'urgenza.

In caso di convocazione per posta elettronica il termine di cui al precedente comma si riduce a 7 giorni.

La richiesta di convocazione dell'Esecutivo da parte di 1/3 delle/i componenti deve essere motivata e deve indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. La Segreteria Nazionale è tenuta a provvedere alla convocazione nei 15 giorni successivi alla richiesta.

La Segreteria Nazionale trasmette in tempo utile ai singoli componenti del Comitato gli schemi illustrativi degli argomenti all'ordine del giorno salvo il caso di convocazione di urgenza.

Le decisioni del Comitato Esecutivo, salvo quelle prese a maggioranza qualificata così come previsto dallo Statuto e dal Regolamento, sono prese a maggioranza semplice.

Art. 22 -

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Segretario Generale o in caso di assenza da uno dei componenti la Segreteria Nazionale, delegato a ciò dal Segretario Generale.

CAPITOLO V

Collegio Federale dei Probiviri

Art. 23 -

Il Collegio Nazionale dei Probiviri è competente a giudicare in prima istanza sulle controversie e sui conflitti tra i soci, tra i soci e gli organismi ai vari livelli, tra gli organismi stessi della Federazione.

Nel caso in cui il Collegio dei Probiviri Federale non si pronunci entro il termine di cui all'art. 24 del Regolamento, decide in unica istanza il Collegio Confederale dei Probiviri, previo inoltre del ricorso da parte dell'interessato o della Segreteria competente entro il termine di un mese dalla mancata pronuncia.

Art. 24 -

Le vertenze elettorali relative alle elezioni degli organi sono di competenza del Collegio dei Probiviri Federali. Fanno eccezione le vertenze riguardanti elezioni per delegati ai Congressi di qualunque ordine e grado, le quali sono portate direttamente all'esame della Commissione Verifica Poteri dell'istanza congressuale di grado superiore.

Art. 25 -

I ricorsi ai Collegi dei Probiviri devono pervenire entro il termine perentorio di 60 giorni dall'evento in contestazione e debbono essere definiti entro il termine perentorio di 90 giorni dalla presentazione.

I limiti di cui al primo comma, ai fini della decorrenza dei termini (60 giorni) non valgono per violazioni in atto al momento del ricorso.

I ricorsi relativi alla gestione delle risorse e del patrimonio della organizzazione debbono pervenire entro 30 giorni dalla rilevazione dell'evento.

Il termine di giorni 15, fissato dall'art. 11 dello Statuto per la ratifica di legittimità dei provvedimenti relativi alle gestioni commissariali, decorre dalla data di ricezione degli atti al Collegio.

A tutte le parti va inoltre notificata, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento a cura del ricorrente e a pena di improcedibilità, copia del ricorso avanti al Collegio.

Il ricorso al Collegio Confederale dei Probiviri deve pervenire entro il termine perentorio di 60 giorni dall'evento o dalla comunicazione della pronuncia del Collegio probivirale di Federazione, fatta eccezione per quanto previsto dal

precedente 3° comma e deve essere definito entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di pervenimento degli atti al Collegio.

La presentazione del ricorso avviene a cura del ricorrente mediante raccomandata A/R oppure deposito dell'atto presso gli uffici del collegio competente. L'Ufficio rilascia al ricorrente la ricevuta dell'atto indicando la data di presentazione del ricorso.

Qualora il ricorso sia presentato ad un Collegio non competente a norma dell'art. 24, il Collegio stesso rileva il difetto di competenza ed invia gli atti del ricorso all'organismo competente, dandone notizia al ricorrente ed agli eventuali controinteressati. In questo caso tutti i termini decorrono dalla data di ricevimento degli atti.

L'improcedibilità viene rilevata dal Collegio mediante ordinanza emessa nella prima seduta utile ed è notificata al ricorrente per l'integrazione del contraddittorio. L'ordinanza individua i controinteressati a cui il ricorso deve essere notificato e sospende i termini previsti per la pronuncia della decisione. Il ricorrente ha l'obbligo di integrare il contraddittorio entro 10 giorni dalla notifica dell'ordinanza, decorsi inutilmente i quali il Collegio emette ordinanza di archiviazione dichiarando l'estinzione del procedimento. Ai fini del calcolo dei termini perentori di cui sopra, sono da ritenersi validi i ricorsi presentati agli Uffici postali entro il termine di 60 giorni dalla rilevazione dell'evento o dalla comunicazione della pronuncia, purché la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno risulti dalla ricevuta postale.

Il termine di cui al primo comma del presente articolo resta sospeso dal 1° al 31° agosto di ciascun anno di ciascun anno; nonché dalla data di celebrazione del Congresso Federale alla data di insediamento del nuovo Collegio.

Art. 26 -

La convocazione del Collegio dei Probiviri è effettuata dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di 2 componenti. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno 3 componenti.

Nelle ipotesi previste dall'art. 25 dello Statuto, la riapertura del procedimento può avvenire su richiesta di qualunque iscritto.

A tal fine il Collegio dei Probiviri, prima di qualsiasi giudizio di merito, delibera l'ammissibilità della richiesta valutando la non manifesta irrilevanza dei fatti nuovi.

Nelle ipotesi previste dall'art. 26 comma 3° dello Statuto, il Collegio dei Probiviri deve provvedere entro 30 giorni dalla data del provvedimento di sospensione.

A tal fine l'Organo che ha emesso il provvedimento di sospensione lo trasmette immediatamente, e comunque entro 48 ore dall'emissione, al Collegio competente per la ratifica.

Il Presidente di tale Collegio convoca il collegio entro le 96 ore successive.

Art. 27 - Commissariamento

La/Il a/ di cui all'art. 11 punti a) e b) dello Statuto Federale, deve provvedere al suo mandato ed a promuovere i provvedimenti per la ricostituzione degli organi democratici entro il termine fissato dal Comitato Esecutivo, che non può comunque superare 1 anno.

Quando non siano venute meno le cause o non sia stato possibile provvedere alla ricostituzione degli organi, anche per instabilità politica, la/il commissaria/o può chiedere una proroga del mandato, che non potrà comunque protrarsi oltre 6 mesi.

La proroga è concessa qualora il Commissario dimostri di aver compiuto gli atti necessari alla ricostituzione degli organi.

Al termine del mandato, ove gli organi non siano stati costituiti, il Commissario decade dall'incarico.

Gli atti eventualmente posti in essere dal Commissario decaduto sono nulli e gli effetti a lui imputabili.

Il Comitato Esecutivo preso atto dell'avvenuta decadenza provvede a nominare un Commissario ad acta con il compito di compiere tutti gli atti utili alla ricostituzione degli organi nel termine improrogabile di giorni 90 dalla nomina ed alla gestione temporanea delle attività.

Il termine di 15 giorni, di cui all'art. 11 punti a) e b) dello Statuto, decorre dalla data di ricezione del provvedimento.

La/Il Commissaria/o previsto dall'art. 11 dello Statuto compie, durante il proprio mandato, tutti gli atti necessari al funzionamento della struttura, fatta eccezione degli atti di disposizione patrimoniale, salvo quelli necessari ed urgenti che si pongano in stretta correlazione con gli obiettivi del commissariamento.

Il Collegio Federale dei probiviri provvede alla ratifica di legittimità entro 15 giorni dalla ricezione degli atti dispositivi del commissariamento.

Con il medesimo atto, il Collegio Federale dei probiviri è competente a pronunciarsi circa la mera legittimità degli atti di scioglimento di organi.

Art. 28 - Reggenza

La/Il Reggente, di cui all'art. 11 dello Statuto, dovrà adempiere al mandato conferitole/gli promuovendo ogni iniziativa necessaria ed opportuna affinché durante l'espletamento del Congresso Ordinario o in epoca antecedente, se l'organismo possa già operare pienamente e democraticamente, si proceda alla elezione della/del dirigente, o delle/dei dirigenti, nel rispetto delle regole statutarie e d'intesa con la Segreteria della struttura federale a cui è stata richiesta la reggenza.

Alla/Al Reggente, durante il mandato, sarà consentito nominare, con funzioni anche di organismo delegato, un apposito "comitato" che potrà operare nei limiti dell'incarico conferito.

La/Il Reggente, nell'espletamento del proprio mandato, è soggetta/o alle norme sulle incompatibilità previste dallo Statuto e dall'art. 41 del presente Regolamento.

CAPITOLO VI

Regionalizzazione

Art. 29 -

Compete alla FSR/FSI che hanno regionalizzato:

- a) La rappresentanza e la funzione politica ed organizzativa. La concertazione e la partecipazione istituzionale nonché la contrattazione delle politiche regionali e territoriali;
- b) La gestione della iniziativa per lo sviluppo del territorio e delle politiche settoriali regionali – interregionali;
- c) La verifica, l’attuazione e la gestione degli accordi da realizzare anche attraverso la costituzione di coordinamenti ad hoc su obiettivi/progetti mirati, adeguandoli alle realtà e ai fabbisogni locali anche attraverso la contrattazione nel territorio di competenza;
- d) La promozione e lo sviluppo della contrattazione e/o concertazione con le istituzioni locali;
- e) La promozione e il coordinamento a sostegno delle strutture in materia di informazione, comunicazione, studi e ricerche;
- f) La politica dei quadri e delle risorse umane, nonché la programmazione e la gestione della mobilità e dei percorsi formativi secondo i deliberati dell’Esecutivo Nazionale;
- g) La scelta delle/dei rappresentanti regionali e territoriali della organizzazione nelle sedi esterne, nel rispetto di criteri di autorevolezza e competenza nonché la verifica delle attività da essi svolta nell’interesse delle lavoratrici e dei lavoratori e della organizzazione;
- h) La socializzazione delle esperienze territoriali e l’utilizzo delle sinergie della organizzazione mediante l’azione di progettazione, supporto tecnico e informatico, marketing ed azione pubblicitaria a sostegno dell’attività e della immagine della FILCA;
- i) Promuovere nuove tutele individuali per le/gli iscritte/i, attraverso l’implementazione dell’erogazione dei servizi.

Art. 30 -

La FSR/FSI regionalizzata si articola in Aree sindacali territoriali (AST) che non costituiscono istanza congressuale e sono individuate su delibera del Consiglio Generale della FSR/FSI.

Alle Aree sindacali territoriali (AST) spetta il compito di attuare la politica sindacale della Federazione Nazionale e della FSR/FSI regionalizzata.

In ogni AST è individuata/o una/un Responsabile di AST.

Per ogni AST sarà costituito un Coordinamento di AST presieduto dalla/dal Responsabile.

Compiti della/del Responsabile, composizione e funzionamento del Coordinamento saranno definiti dal Regolamento di Attuazione dello Statuto della FSR/FSI.

La/Il Responsabile di AST viene eletta/o dal Consiglio Generale FSR, su proposta della Segreteria FSR/FSI regionalizzata, previa consultazione del Coordinamento di AST.

Art. 31 -

Le FSR si possono articolare in Macro Aree territoriali (MAST) che non costituiscono istanza congressuale e sono individuate su delibera del Consiglio Generale della FSR.

Alle Macro Aree sindacali territoriali (MAST) spetta il compito di attuare la politica sindacale della Federazione Nazionale e della FSR.

In ogni MAST è individuata/o una/un Responsabile di MAST.

Per ogni MAST sarà costituito un Coordinamento di MAST presieduto dalla/dal Responsabile.

Compiti della/del Responsabile, composizione e funzionamento del Coordinamento saranno definiti dal Regolamento di Attuazione dello Statuto della Segreteria FSR, previa consultazione del Coordinamento di MAST.

La/Il Responsabile viene eletta/o dal Consiglio Generale FSR, su proposta della Segreteria FSR, previa consultazione del Coordinamento di MAST.

CAPITOLO VII

Ammissioni

Art. 32 -

La richiesta di ammissione di categorie nuove o provenienti da altre Federazioni è pronunciata dal Consiglio Generale della Federazione il quale è tenuto a deliberare in merito alla convalida, fermo restando la competenza dell'Esecutivo Confederale in materia.

La Segreteria Nazionale inserisce la questione all'ordine del giorno del Comitato Esecutivo in occasione della prima convocazione.

La Segreteria Federale comunica alla Confederazione le decisioni dell'Esecutivo.

Contro la mancata convalida è ammesso da parte dei richiedenti ricorso al Consiglio Generale entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

Per la esclusione o il trasferimento ad altra Federazione di eventuali categorie di lavoratori è competente a decidere il Consiglio Generale.

CAPITOLO VIII

Rappresentanze sindacali

Art. 33 -

Le designazioni dei rappresentanti di cui all'art. 22 dello Statuto sono di competenza del Comitato Esecutivo Federale.

Per le rappresentanze di natura categoriale le designazioni ai vari livelli sono di competenza dell'Esecutivo Federale Nazionale, o Regionale o Interregionale, o Sindacato Territoriale, o in mancanza dell'Esecutivo Territoriale le designazioni sono di competenza della Segreteria Territoriale. Tale designazione è revocabile in qualsiasi momento.

Art. 34 -

Coloro che sono investiti di rappresentanza sindacale relazionano periodicamente alle rispettive segreterie circa l'attività svolta; ricevono dalle stesse le relative istruzioni, segnalano tempestivamente i problemi interessanti l'organizzazione sindacale. Il mancato adempimento di tali impegni viene segnalato dalla Segreteria all'organismo che li ha designati, anche ai fini della eventuale revoca del mandato.

Art. 35 -

Le questioni attinenti ai gettoni di presenza e rimborsi o altri emolumenti derivanti da incarichi ricoperti su designazione sindacale di categoria a tutti i livelli, vengono disciplinate per tutta l'organizzazione da apposite norme fissate dal Comitato Esecutivo Federale nel regolamento economico (dirigenti e operatori).

Per gli incarichi ricoperti, ai vari livelli, su designazione confederale (nazionale, regionale o interregionale e territoriale) valgono le norme fissate dal Comitato Esecutivo Confederale.

CAPITOLO IX

NORME SULLA GESTIONE DELLE RISORSE E DEL PATRIMONIO

Responsabilità e competenze

Art. 36 -

Il Consiglio Generale è l'organo competente a fissare il tipo di contribuzione, la quantità e le modalità di riscossione dei contributi di spettanza della Federazione Nazionale.

Art. 37 -

I beni mobili ed immobili, le partecipazioni a società proprietarie degli immobili a qualsiasi titolo acquisiti e costituenti il patrimonio della Federazione devono essere, a secondo della loro natura, registrati ed inventariati. Gli inventari vanno allegati ai bilanci della Federazione.

A tal fine è istituita, a livello nazionale, la "Anagrafe degli immobili" con il compito di censire tutte le proprietà immobiliari, intendendosi sia le proprietà dirette, che quelle degli enti, delle associazioni, delle società e delle fondazioni, ove esistenti, collaterali alla FILCA CISL.

Di tali beni la Federazione disporrà per il perseguimento delle proprie finalità statutarie, procedendo all'uopo alla stipulazione di negozi giuridici e alla costituzione degli strumenti necessari per una buona gestione del patrimonio stesso.

Le procedure di cui ai comma precedenti dovranno essere applicate ai vari livelli di Federazione Regionale o Interregionale e di Sindacato Territoriale.

La titolarità di ogni bene mobile e immobile nonché ogni altro diritto di natura patrimoniale, ivi comprese le quote di partecipazione con altri soggetti, appartiene esclusivamente alla Federazione o alle singole strutture. Le persone fisiche che per i poteri alle stesse conferiti dagli organi statutari, interverranno in negozi giuridici e manifestazioni di volontà aventi comunque attinenza al patrimonio della FILCA e delle singole strutture, dovranno in ogni caso specificare negli atti relativi la qualità nei limiti dei quali essi agiscono. Dei beni di qualsiasi natura, di proprietà della Federazione ai vari livelli, sono responsabili i rappresentanti legali delle strutture medesime, consegnatari dei beni medesimi.

Costoro dovranno altresì uniformarsi, per quanto attiene ogni atto avente implicazioni patrimoniali, al disposto di cui ai commi precedenti.

Art. 38 -

La Federazione Nazionale, quelle Regionali o Interregionali e quelle del sindacato territoriale, rispondono delle obbligazioni assunte dai propri organi nei limiti delle competenze e dei rispettivi fini statutari.

A tal fine, le Federazioni di categoria a qualsiasi livello dovranno attivare apposite polizze assicurative per le/i proprie/i dirigenti elette/i, a copertura dei rischi "professionali" derivanti dalla carica elettiva.

Nei rapporti esterni i dirigenti politici della Federazione Nazionale, Regionali o Interregionali e Territoriali che rispondono, a norma dell'art. 38 del Codice Civile, personalmente e solidamente con queste ultime per le obbligazioni da essi assunte nell'esercizio delle funzioni di competenza, sono sollevati dalla responsabilità derivante dal precitato vincolo di solidarietà, sempre che l'obbligo per l'assolvimento del quale si procede non consegua da comportamenti dolosi o colposi.

Il Segretario Generale e la Segreteria, nella loro collegialità sono responsabili per le obbligazioni da essi fatte assumere alle organizzazioni che rappresentano anche per quanto attiene il trattamento economico, fiscale e previdenziale del personale.

Il riferimento giuridico-contrattuale di ogni singola struttura Regionale o Interregionale e Territoriale è costituito dal regolamento per il trattamento economico e normativo approvato dai rispettivi Comitati Esecutivi di livello superiore, e quindi fatti propri dalla struttura interessata con autonoma delibera di recepimento.

I dirigenti politici della Federazione Nazionale, di quelle Regionali o Interregionali e Sindacato Territoriale rispondono personalmente, altresì, nei confronti delle organizzazioni stesse, per gli atti da essi compiuti con dolo o colpa grave e quindi per i danni che ne sono conseguiti.

Essi parimenti rispondono, in ogni caso, dei danni patrimoniali di qualsiasi specie causati da loro azioni od omissioni, alle organizzazioni da loro rappresentate.

Art. 39 -

Le strutture a tutte i livelli attraverso il proprio Titolare del trattamento dei dati personali e i Responsabili del trattamento, se nominati, dovranno mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) n. 2016/679 e s.m.i., e porre in essere tutti i dovuti adempimenti normativi in materia di privacy per garantire la tutela dei diritti e le libertà degli interessati coinvolti nelle attività di trattamento.

Analogamente le strutture a tutti i livelli sono tenute al rispetto delle norme previste dal Decreto Legislativo 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza sul lavoro) e successive modifiche.

In ogni struttura ai sensi dell'art. 33, I° comma - D.Lgs. 196/2003 sarà individuato il soggetto incaricato alla attuazione e gestione delle misure

minime di sicurezza per il trattamento dei dati effettuato mediante elaboratori.

Art. 40 -

La elaborazione dei bilanci preventivi e consuntivi deve essere fatta da tutte le strutture dell'Organizzazione in conformità del programma di contabilità definito esclusivamente dalla Confederazione nonché delle norme da questa diramate.

Essi devono essere verificati dai Collegi Sindacali, che allegheranno anche la verifica sulla compatibilità delle spese sostenute per i trattamenti indennitari delle/dei Dirigenti e delle/degli operatrici/tori con riferimento al Regolamento approvato dai rispettivi Comitati Esecutivi, approvati dai competenti organi delle strutture ed inviati:

- entro il 10 marzo dell'anno successivo dalle Federazioni Territoriali di I e II affiliazione alla UST, alle Federazioni Regionali;
- entro il 20 marzo dell'anno successivo dalle Federazioni Regionali o Interregionali di I e II affiliazione) alle USR o USI e alla Federazione Nazionale di categoria;
- entro il 15 aprile dell'anno successivo dalla Federazione Nazionale di Categoria di I e II affiliazione alla Confederazione, Dipartimento Amministrativo;
- Sarà cura delle USR - USI e Federazioni Nazionali di categoria trasmettere alla Confederazione - Dipartimento Amministrativo - entro la data del 30 aprile, i bilanci consolidati di competenza.

I Bilanci consolidati saranno certificati da soggetti specializzati.

Ogni anno la Segreteria competente provvederà alla pubblicazione "on line" del bilancio consolidato.

Ogni anno la Federazione Nazionale deve provvedere alla predisposizione del bilancio sociale.

La gestione dei conti deve essere sempre fatta a firma congiunta tra il Segretario Generale ed altro membro di Segreteria, o componente del Consiglio Generale. La gestione del tesseramento deve essere altresì fatta in conformità con le delibere confederali e della Federazione Nazionale.

Periodicamente i Sindacati Territoriali sono tenuti ad inviare lo stato di rilevazione alla Federazione Nazionale e Regionale o Interregionale secondo le norme ad uopo predisposte.

La Federazione Nazionale ha facoltà di effettuare, attraverso i sindaci revisori o propri operatori, controlli o ispezioni di carattere organizzativo/amministrativo nei riguardi delle organizzazioni regionali e territoriali.

Le ispezioni sono promosse dalla Segreteria Nazionale nell'interesse delle organizzazioni e degli associati. Esse vengono disposte con una comunicazione scritta della Segreteria Nazionale.

Delle ispezioni devono essere redatti, di volta in volta, regolari verbali. Le ispezioni e le rilevazioni risultanti dai relativi verbali non costituiscono sanatoria a nessun effetto nè deroga allo Statuto. Le Federazioni Regionali o Interregionali , con modalità e criteri stabiliti dall'Esecutivo Federale, possono effettuare controlli organizzativi/amministrativi nei riguardi dei sindacati territoriali del proprio ambito.

Ogni anno la Segreteria Nazionale predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo della Federazione, che sottopone all'approvazione del Consiglio Generale.

CAPITOLO X

Incompatibilità funzionali

Art. 41 -

Al fine di dare piena attuazione ai principi contenuti nell'art. 6 dello Statuto, prevenire ed evitare situazioni di sovrapposizione di ruoli e funzioni ovvero di concreta incompatibilità, sono stabilite, oltre quelle previste dallo stesso articolo e dalle norme successive del presente regolamento le "incompatibilità funzionali" .

Ai fini della corretta applicazione dello Statuto si intende per incompatibilità la condizione dell'appartenente ad Organi che, per aver assunto qualsiasi degli incarichi indicati dagli artt. 6 dello Statuto Federale e 41 del presente Regolamento, viene a trovarsi in contrasto con le finalità istituzionali proprie della CISL.

Tale situazione può essere rappresentata da qualsiasi iscritto mediante ricorso al Collegio Federale dei Probiviri che decide ai sensi della procedura ordinaria stabilita dall'art. 24 del presente Regolamento.

Sono incompatibili fra loro le cariche di Segreteria della Federazione Nazionale, di Federazione Sindacale Regionale o Interregionale , di Sindacato Territoriale con quelle di Segreteria Confederale, di Segreteria delle USR, USI, UST nonché quelle di Segreteria Nazionale con quelle di Segreterie di Federazione Sindacale Regionale o Interregionale e di Sindacato Territoriale, ed inoltre quella di Segreteria Territoriale con quella di Segretario Generale Regionale o Interregionale.

Con decorrenza dal XVI Congresso, per il periodo equivalente ad un mandato, non sono incompatibili gli incarichi di Segreteria di prima affiliazione con gli incarichi di seconda affiliazione, per le Federazioni di categoria che realizzano o che hanno realizzato la pluri-composizione.

La carica di Segretario Generale Regionale o Interregionale è compatibile, se non è a pieno tempo con:

- ✓ quella di Segretario Territoriale quando la struttura regionale o interregionale ha meno di 5.000 organizzati.

Per specifiche esigenze organizzative e finanziarie, il Consiglio Generale Regionale o Interregionale delle strutture con oltre 5.000 iscritti, con delibera motivata e a maggioranza dei 2/3, d'intesa con la Federazione Nazionale può deliberare la compatibilità tra la carica di Segretario Generale Territoriale con quella di Segretario Generale Regionale o Interregionale .

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento e, in particolare, delle norme sulla incompatibilità vengono, di seguito definiti gli enti, associazioni e società collaterali alla CISL e alla FILCA.

Sono enti collaterali alla CISL e alla FILCA gli enti promossi dalla CISL e dalla FILCA ed i cui organi dirigenti sono direttamente o indirettamente eletti o designati da organismi della CISL e della FILCA.

Sono associazioni collaterali alla CISL e alla FILCA le associazioni le cui quote associative sono in maggioranza di proprietà della CISL e della FILCA, e le associazioni formalmente promosse dalla CISL e dalla FILCA nella fase costituente anche unitamente ad altre organizzazioni e/o associazioni, pur se destinate ad associare liberamente singoli aderenti nello sviluppo della normale vita associativa.

Sono equiparate agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento le associazioni costituite assieme alle altre organizzazioni sindacali confederali e/o in forma paritetica con le associazioni dei datori di lavoro per la gestione dei contenuti di specifici accordi sindacali che li prevedano.

Sono società collaterali alla FILCA e alla CISL le società di capitale le cui quote di proprietà siano in maggioranza di proprietà della FILCA e della CISL, finalizzate alla gestione delle proprietà immobiliari dell'Organizzazione, di servizi o di altre funzioni connesse ai fini primari della Organizzazione.

Sono società collaterali alla CISL e alla FILCA le cooperative costituite di iniziativa della Organizzazione o del CENASCA, ed in ogni caso aderenti al CENASCA, ed i cui soci siano a maggioranza dei 4/5 dirigenti della organizzazione costituite per fini di cui al precedente comma.

Sono da considerare agli effetti del presente Regolamento anche le Associazioni che hanno stipulato patti di adesione collettiva alla CISL come previsto dalle norme statutarie confederali.

Sono incompatibili:

- a) gli incarichi di Segretario Generale, Segretario Generale Aggiunto e di componente di Segreteria con gli incarichi in organismi esecutivi, direttivi e di controllo nonché di legale rappresentante titolare o supplente di enti, associazioni o società non collaterali alla Cisl, comprese le società cooperative che svolgono attività economiche avendo alle proprie dipendenze lavoratori o soci lavoratori o collaboratori comunque denominati;
- b) riguardo le cooperative edilizie è possibile derogare alla precitata incompatibilità nei casi in cui il dirigente sindacale rivesta la qualifica di socio assegnatario in una cooperativa di abitazione;
- c) gli incarichi di Segretario Generale, Segretario Generale Aggiunto e di componente di Segreteria con gli incarichi di legale rappresentante titolare o supplente di enti, associazioni o società collaterali alla Cisl.

Nel caso di associazioni collaterali alla CISL e alla FILCA, la norma di cui al presente comma può non applicarsi per il periodo di due anni a decorrere dalla costituzione della associazione.

Gli incarichi in enti di origine contrattuale, ivi compresi gli enti bilaterali, e in enti o società pubbliche dove sia prevista per legge la presenza di una rappresentanza sindacale sono compatibili con gli incarichi di Segretario

Generale, Segretario Generale Aggiunto e componente di segreteria delle strutture Filca a tutti i livelli.

Sono compatibili gli incarichi assunti nelle giunte delle Camere di Commercio e nelle Fondazioni con finalità culturali, sociali e benefiche. Resta confermata l'incompatibilità per ogni altro tipo di Fondazione, inclusa la Fondazione di origine Bancaria.

Sono altresì compatibili gli incarichi assunti in seno a comitati consuntivi e comitati di indirizzo e vigilanza di enti.

Non sono incompatibili gli incarichi assunti all'interno di associazioni di volontariato collaterali alla CISL.

L'assunzione di incarichi in Associazioni di volontariato non collaterali alla Cisl, Forum del Terzo settore ed altre forme associative diverse da quelle contemplate nel precedente comma, deve essere preceduta dal giudizio di non conflittualità con le finalità della Cisl.

Rientrano nella fattispecie di incompatibilità gli incarichi assunti in Agenzie di viaggio, Consorzi edili, cooperative anche edilizie, agenzia di sviluppo, di incontro domanda e offerta di lavoro, cral, associazioni ed enti del dopolavoro.

I Componenti del Collegio Nazionale e Regionale o Interregionale dei Sindaci e del Collegio Nazionale dei Probiviri sono incompatibili con coniugi, parenti e affini entro il quarto grado di componenti di Segreteria delle strutture FILCA; sono inoltre incompatibili qualora esistano rapporti di lavoro, rapporti economici e patrimoniali con le strutture FILCA a tutti i livelli.

I componenti degli organismi collegiali eletti in difformità alle norme contenute nel comma precedente decadono automaticamente dalle relative cariche.

Chi viene eletto a cariche sindacali tra loro incompatibili deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da comunicarsi entro 15 giorni dall'elezione alla carica successiva, pena la decadenza da quest'ultima.

Fermo restando la disciplina delle incompatibilità a norma dello Statuto e del presente Regolamento, ove il dirigente abbia assunto incarichi in associazioni le cui attività siano state dichiarate in conflitto con quelle istituzionali proprie della Cisl ai sensi dell'art. 41 del presente regolamento, deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da farsi entro 15 giorni dalla delibera del Consiglio Generale, pena la decadenza dalla carica sindacale.

Chi viene eletto o assume incarichi di cui all'art. 6 dello Statuto, comma 1 lettera a) e b), deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da farsi entro 15 giorni dalla elezione, pena la decadenza dalla carica sindacale.

Fino all'esercizio dell'opzione il dirigente può svolgere solo funzioni di ordinaria amministrazione.

Il dirigente sindacale che, incorra in uno dei casi di incompatibilità previsti dall'articolo 41 del presente Regolamento, deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da farsi entro 15 giorni dall'assunzione del nuovo incarico pena la decadenza dalla carica sindacale.

Fuori dai casi espressamente disciplinati dallo Statuto e presente Regolamento, i dirigenti che abbiano assunto incarichi senza l'autorizzazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 18 dello Statuto Confederale decadono dalle cariche sindacali.

La/Il candidata/o alle cariche istituzionali di cui alla lettera a) del medesimo articolo 6) dello Statuto decade dalle cariche sindacali eventualmente ricoperte.

I soci dimissionari o decaduti da cariche sindacali ai sensi del citato articolo 6 dello Statuto FILCA possono essere rieletti a cariche sindacali alla scadenza dei periodi di tempo appresso indicati:

- a) dopo 1 anno dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato ad un livello non superiore a quello territoriale;
- b) dopo 2 anni dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato a livello regionale o interregionale ;
- c) dopo 3 anni dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato ad un livello superiore al regionale o interregionale .

Le decadenze, nei casi contemplati nell' articolo 6 dello Statuto e nel presente articolo , operano automaticamente e le iniziative per la sostituzione dei dirigenti decaduti vanno assunte dalle Segreterie competenti per territorio che provvedono entro il termine di 30 giorni dall'accertamento della decadenza.

A tal fine le Segreterie competenti comunicano tempestivamente all'interessato l'avvenuta decadenza, diffidandolo dal compiere atti in nome e per conto della Federazione.

Spetta alle Segreterie Regionali o Interregionali il controllo circa il corretto adempimento di quanto stabilito nei commi precedenti, nonché il potere di sostituirsi temporaneamente alle Segreterie inadempienti, negligenti o tardive, sino a completa ricostituzione dell'organo decaduto, da regolarizzarsi entro 60 giorni dall'avvenuta decadenza.

Spetta altresì alla Segreteria Regionale o Interregionale il compito di provvedere agli adempimenti di cui al precedente comma del presente articolo nel caso di decadenza del Segretario Generale della Federazione Territoriale.

Nel caso di decadenza dall'incarico di Segretario Generale della Federazione Sindacale Regionale o Interregionale , gli adempimenti previsti dai commi precedenti del presente articolo sono esercitati dalla Segreteria Federale.

Nel caso di decadenza dell'incarico di Segretario Generale di Federazione Nazionale, gli adempimenti previsti dal presente articolo, saranno esercitati dalla Segreteria Confederale.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 7 comma 1 dello Statuto Federale, in riferimento al periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica, specificatamente di Segretario/o Generale, Segretario/o Generale Aggiunta/o e componente di Segreteria, si stabilisce che:

- a) per le/i Segretarie/i Generali e le/i Segretarie/i Generali Aggiunte/i (di USR – USI, UST,) di Federazione Regionale e di Federazione Territoriale nonché di Segreteria a tutti i livelli di Federazione, il periodo massimo è di tre mandati;
- b) per la/il Segretario/o Generale di Federazione Nazionale è di due mandati più il terzo mandato con il voto favorevole dei 2/3 delle/dei votanti del Consiglio Generale.

La/Il Dirigente sindacale, a qualsiasi livello di Federazione, non può cumulare cariche nella stessa segreteria, ancorché in ruoli diversi, per un periodo superiore a 5 mandati anche non continuativi.

Il limite di 5 mandati deve intendersi per le/i Dirigenti che cumulano incarichi di segreteria nell'articolazione di prima e seconda affiliazione di una Federazione di categoria pluricomposta.

La /Il Dirigente che ha ricoperto il ruolo di Segretario Generale a qualsiasi livello confederale o di federazione, non potrà essere rieletta/o nella stessa segreteria con ruolo diverso.

Analogamente, ai fini dell'applicazione dell'art. 7 dello Statuto Federale il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la carica di componente del Collegio dei Probiviri e di componente del Collegio dei Sindaci è di tre mandati (12 anni).

CAPITOLO XI

Obblighi di adeguamento

Art. 42 -

Le strutture che non hanno provveduto ad adeguare il proprio Statuto ed il relativo regolamento a quelli Federali dovranno procedere a tale adempimento entro quattro mesi dalla approvazione del seguente Regolamento o su esplicita richiesta della Segreteria Federale.

In caso di ulteriore inadempienza la Segreteria Federale può avanzare la richiesta al Collegio Federale dei Probiviri, perché dichiarati la nullità degli obblighi in contrasto all'art. 15 dello Statuto Federale.

Nei casi in cui le strutture indicate dall'art. 8 dello Statuto fossero carenti di proprie norme regolamentari, sono valide in quanto applicabili e sino alla formulazione dei Regolamenti delle strutture stesse, le norme del presente Regolamento.